C11881 - MARR/SCAPA ITALIA
Provvedimento n. 24186

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Marr S.p.A., pervenuto in data 2 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Marr S.p.A. (di seguito, Marr) è una società a capo dell'omonimo gruppo attivo nella commercializzazione e distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari, materiali di consumo e di attrezzature in genere per alberghi, ristoranti, comunità, Enti pubblici ecc. .
Marr è controllata da una persona fisica, per il tramite della società Cremonini S.p.A..
Nel 2011 il Gruppo Marr ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1,2 miliardi di euro, di cui circa 1,19 miliardi di euro per vendite in Europa e circa 1,1 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda della società Scapa Italia S.p.A., attivo nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (*catering*) attraverso gli stabilimenti siti in Marzano (PV) e Pomezia (RM). La società Scapa Italia S.p.A. è sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo con continuità aziendale dinanzi al Tribunale di Milano.
Nel 2011, il ramo d'azienda oggetto di acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 187,2 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Marr, del ramo d'azienda sopra descritto. Atteso che la società Scapa Italia S.p.A. è sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo con continuità aziendale dinanzi al Tribunale di Milano, le parti hanno convenuto che la cessione del ramo d'azienda avverrà mediante una unica operazione costituita da una prima fase di affitto di ramo d'azienda per la durata di un anno e dalla successiva cessione al termine del periodo di affitto, senza soluzione di continuità. L'operazione è sottoposta ad autorizzazione del Tribunale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato dall'operazione riguarda la commercializzazione di prodotti alimentari destinati alla ristorazione extradomestica (cosiddetto *catering*)[1]. Data la specificità dei bisogni espressi dagli operatori della ristorazione extradomestica in termini di tipologia di prodotti domandati e di servizi aggiuntivi richiesti al fornitore, tale attività definisce un mercato a sé stante, che costituisce il mercato del prodotto rilevante per la presente operazione.
La domanda di prodotti alimentari da parte degli operatori del *catering* risulta fortemente condizionata dal grado di prossimità dei centri di distribuzione e appare perciò avere carattere prevalentemente locale. Nel caso in esame, considerato che il ramo d'azienda acquisito opera in Lombardia e nel Lazio, il mercato geografico interessato dalla presente operazione è costituito dal territorio di tali regioni.
Una definizione più precisa della dimensione geografica del mercato non appare tuttavia necessaria ai fini della valutazione della presente operazione.

[1] *[Cfr., tra gli altri, provv. n. 23684 del 19 giugno 2012, C11642 – MARR/RAMO DI AZIENDA DI LELLI LINO E FIGLI, in Boll. n. 25/12 e provv. n. 17235 del 21 agosto 2007, C8695 - MARR/RAMO D'AZIENDA DI CATER ROMA, in Boll. n. 32/07.]*

Infatti, con riferimento alla Lombardia e al Lazio le quote attribuibili a Marr sono pari rispettivamente al *[5-10*%]2 circa e al *[5-10%]* circa, mentre quelle attribuibili al ramo d'azienda oggetto di acquisizione sono pari rispettivamente al *[1-5%]* circa e al *[1-5%]* circa. Pertanto in Lombardia e nel Lazio Marr verrà a detenere quote pari rispettivamente al *[5-10%]* circa e al *[10-15%]* circa. In ogni caso, a livello nazionale, Marr detiene una quota pari al *[5-10%]* circa, mentre al ramo d'azienda oggetto di acquisizione è attribuibile una quota pari al *[1-5%]* circa. Pertanto a livello nazionale Marr verrà a detenere una quota pari al *[5-10%]* circa.
Alla luce di quanto precede, nonché in considerazione dell'estrema frammentazione del mercato del *catering* e della presenza di numerose imprese concorrenti nelle aree interessate, l'operazione non appare suscettibile di impattare significativamente sulle dinamiche concorrenziali dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

2 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*